

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 164

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
24 giugno 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 953/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007** 1
- Regolamento (CE) n. 954/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dall'Egitto** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 956/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita** 8
- Regolamento (CE) n. 957/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005 11
- Regolamento (CE) n. 958/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante decisione di non dare seguito alla 30ª gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1327/2004 13
- Regolamento (CE) n. 959/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 14
- Regolamento (CE) n. 960/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 16
- Regolamento (CE) n. 961/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 20
- Regolamento (CE) n. 962/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo 23

Regolamento (CE) n. 963/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 803/2005	24
Regolamento (CE) n. 964/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005	26
Regolamento (CE) n. 965/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	28
Regolamento (CE) n. 966/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	30
Regolamento (CE) n. 967/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005	32
Regolamento (CE) n. 968/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	33
Regolamento (CE) n. 969/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004	35
Regolamento (CE) n. 970/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005	36
★ Direttiva 2005/43/CE della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite	37

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2005/460/CE:

- ★ **Decisione n. 4/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 13 aprile 2005, sull'uso della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo**

46

2005/461/CE:

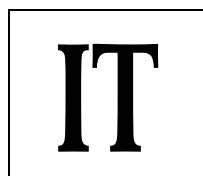
- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2005, recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni**

48

2005/462/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2005, recante nomina di un supplente tedesco del Comitato delle regioni**

49



Commissione

2005/463/CE:

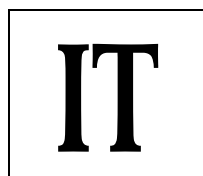
- ★ **Decisione della Commissione, del 21 giugno 2005, che istituisce un gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche** 50

2005/464/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 giugno 2005, sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri** [notificata con il numero C(2005) 1827] ⁽¹⁾ 52

2005/465/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 giugno 2005, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (*Brassica napus* L., linea GT73) tollerante al glifosato** [notificata con il numero C(2005) 1838] ⁽¹⁾ 57



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 953/2005 DEL CONSIGLIO**del 21 giugno 2005**

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio ⁽²⁾, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

(2) Dal 9 al 13 novembre 2003, ad Abidjan, le due parti hanno negoziato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. Tale protocollo, applicabile al periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007, è stato siglato a Bruxelles il 3 marzo 2004.

(3) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri nonché i loro obblighi di notifica delle catture.

(4) È opportuno approvare tale protocollo,

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007 ⁽³⁾.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca demersale:

Spagna: 1 300 GT/(stazza lorda) al mese in media annua

b) pesca del tonno:

i) tonniere con reti a circuizione:

— Francia: 17 unità

— Spagna: 17 unità

ii) pescherecci con palangari di superficie

— Spagna: 6 unità

— Portogallo: 5 unità

iii) tonniere con lenze e canne

— Francia: 3 unità

⁽¹⁾ Parere reso il 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 76 del 22.3.2005, pag. 1.

2. Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d'avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 954/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	52,6
	204	35,2
	999	43,9
0707 00 05	052	76,3
	999	76,3
0709 90 70	052	85,6
	999	85,6
0805 50 10	388	62,8
	528	56,5
	624	71,1
	999	63,5
0808 10 80	388	93,3
	400	117,0
	404	90,8
	508	86,3
	512	67,4
	524	46,4
	528	50,9
	720	104,9
	804	91,3
	999	83,1
0809 10 00	052	197,3
	624	188,8
	999	193,1
0809 20 95	052	272,6
	068	148,4
	400	358,1
	999	259,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	157,0
	999	157,0
0809 40 05	052	130,1
	624	166,1
	999	148,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 955/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dall'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo, come modificato dal protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca ⁽²⁾, allegato alla decisione 2005/89/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede un nuovo contingente tariffario per l'importazione nella Comunità di 5 605 tonnellate di riso originario dell'Egitto con riduzione del 100 % dell'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003. Occorre pertanto aprire detto contingente e prevedere alcune modalità di applicazione per la sua gestione.
- (2) Il contingente si applica su base annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre, a partire dal 1° maggio 2004. Per l'anno 2005 occorre pertanto aumentare in proporzione il quantitativo, per tenere conto della mancata apertura di un contingente per il periodo intercorso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2004.
- (3) Si applicano le modalità generali relative ai titoli di importazione fissate dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, nonché dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾. Tuttavia, per garantire una

buona gestione amministrativa del presente contingente, occorre adottare alcune modalità particolari, complementari o derogatorie alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1342/2003, per quanto riguarda la presentazione delle domande, il rilascio dei titoli nonché la presentazione delle prove e l'utilizzazione delle stesse.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi delle disposizioni del presente articolo è aperto un contingente tariffario annuale di 5 605 tonnellate di riso del codice NC 1006 originario dell'Egitto, con riduzione del 100 % dell'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

Tuttavia, per il 2005, detto contingente tariffario è aperto per un quantitativo di 9 342 tonnellate.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4097.

Articolo 2

1. La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di riso non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.
2. La domanda di titolo d'importazione è corredata della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda.
3. Il richiedente può presentare nello Stato membro di cui trattasi un'unica domanda di titolo a settimana per codice NC a otto cifre.

Articolo 3

1. Le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione recano le seguenti diciture:

- a) nella casella 8, l'indicazione «Egitto» e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
- b) nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽²⁾ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

⁽⁵⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

3. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari all'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003, applicabile il giorno della domanda.

4. Per poter beneficiare della riduzione dell'aliquota doganale di cui all'articolo 1 occorre presentare, al momento dell'immissione in libera pratica, un documento di trasporto e un certificato di circolazione EUR.1, in conformità delle disposizioni contenute nel protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo, rilasciati in Egitto e relativi al lotto di cui trattasi.

Articolo 4

1. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles).

Entro il giorno feriale successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC a otto cifre, che hanno formato oggetto di domande di titoli di importazione.

2. Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno feriale successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande, sempre che non sia stato raggiunto il quantitativo di cui all'articolo 1.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, la durata di validità del titolo di importazione è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

3. Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente di cui all'articolo 1, la Commissione fissa, entro il settimo giorno feriale succes-

sivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande per la settimana di cui trattasi, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti nel corso di detta settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli di importazione fino alla fine dell'anno in corso.

4. Se il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo di importazione è inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della garanzia di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è ridotto in proporzione.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica le seguenti informazioni:

- a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, con l'indicazione della data di rilascio nonché del nome e dell'indirizzo del titolare;
- b) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, ripartiti per codice NC.

Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.

Articolo 6

Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

- in spagnolo: Derecho cero [Reglamento (CE) n° 955/2005]
 - in ceco: nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)
 - in danese: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)
 - in tedesco: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)
 - in estone: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)
 - in greco: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]
 - in inglese: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)
 - in francese: Droit zéro [règlement (CE) n° 955/2005]
 - in italiano: dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]
 - in lettone: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)
 - in lituano: nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)
 - in ungherese: nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)
 - in maltese: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)
 - in olandese: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)
 - in polacco: stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)
 - in portoghese: Direito nulo [Regulamento (CE) n° 955/2005]
 - in slovacco: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)
 - in sloveno: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)
 - in finlandese: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)
 - in svedese: Nolltull (förfordning (EG) nr 955/2005)
-

REGOLAMENTO (CE) N. 956/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****recante modifica del regolamento (CEE) n. 411/88 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pertanto definire tali tassi alle stesse condizioni che per gli altri Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Il regolamento (CEE) n. 411/88 dev'essere modificato di conseguenza.

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) A norma dell'articolo 5, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1883/78, se il tasso d'interesse a carico di uno Stato membro per le misure di intervento è superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme determinato per la Comunità, la Commissione può applicare, nell'ambito degli esercizi 2005 e 2006, per il finanziamento di tali spese per interessi, il tasso d'interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest'ultimo e il tasso effettivo a carico dello Stato stesso.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue.

1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

(2) Per determinare il tasso d'interesse da prendere in considerazione per gli Stati membri interessati, occorre precisare, nel regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione ⁽²⁾, il metodo applicabile negli esercizi 2005 e 2006.

«Articolo 4

1. Se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico.

(3) Se uno Stato membro non ha comunicato alla Commissione il tasso medio del costo d'interesse da esso sostenuto, la Commissione applica un tasso di riferimento specifico, determinato sulla base dei tassi d'interesse di riferimento rappresentativi negli Stati membri.

2. Il tasso medio del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è comunicato alla Commissione al più tardi venti giorni prima della fine dell'esercizio e si riferisce ai sei mesi antecedenti tale comunicazione. Tuttavia per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, esso si riferisce per l'esercizio 2005 al periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2004.

(4) In seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia il 1° maggio 2004, è necessario che tale tasso di riferimento tenga conto anche dei tassi di riferimento rappresentativi applicati in ciascuno di questi paesi. Occorre

In mancanza di tale comunicazione, il tasso del costo d'interesse da applicarsi è determinato in base ai tassi d'interesse di riferimento indicati in allegato. Se i tassi d'interesse di riferimento non sono disponibili per tutto il periodo di riferimento di cui al primo comma, si applicano i tassi disponibili durante tale periodo di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2623/1999 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14).

3. Per gli esercizi 2005 e 2006, se il tasso medio del costo d'interesse a carico di uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d'interesse uniforme determinato per la Comunità, il tasso d'interesse rimborsato dal bilancio comunitario è calcolato secondo la seguente formula:

$$TR = TIU + [TIC - (2 \times TIU)]$$

dove:

TR = tasso d'interesse rimborsato agli Stati membri,

TIU = tasso d'interesse uniforme,

TIC = tasso d'interesse comunicato dallo Stato membro a norma del paragrafo 2, primo comma, o tasso d'interesse

applicabile in mancanza della comunicazione di cui al paragrafo 2, secondo comma.»

2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle spese effettuate a partire dal 1° ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

1. Repubblica ceca
Prague interbank borrowing offered rate a 3 mesi (PRIBOR)
2. Danimarca
Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR)
3. Estonia
Talin interbank borrowing offered rate a 3 mesi (TALIBOR)
4. Cipro
Nicosia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (NIBOR)
5. Lettonia
Riga interbank borrowing offered rate a 3 mesi (RIGIBOR)
6. Lituania
Vilnius interbank borrowing offered rate a 3 mesi (VILIBOR)
7. Ungheria
Budapest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR)
8. Malta
Malta interbank borrowing offered rate a 3 mesi (MIBOR)
9. Polonia
Warszawa interbank borrowing offered rate a 3 mesi (WIBOR)
10. Slovenia
Interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SITIBOR)
11. Slovacchia
Bratislava interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BRIBOR)
12. Svezia
Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR)
13. Regno Unito
London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR)
14. Altri Stati membri
Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR)

NB: Questi tassi saranno aumentati di 1 punto percentuale, corrispondente al margine bancario.»

REGOLAMENTO (CE) N. 957/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 846/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 846/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 140 del 3.6.2005, pag. 6.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 GIUGNO 2005 ⁽¹⁾

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	33,21 ⁽²⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	33,21 ⁽²⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	33,21 ⁽²⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	33,21 ⁽²⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3610
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	36,10
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	36,10
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	36,10
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3610

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽²⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 958/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****recante decisione di non dare seguito alla 30ª gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1327/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero. Secondo l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento

succitato, può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non viene dato seguito alla 30ª gara parziale per lo zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1327/2004 il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).

REGOLAMENTO (CE) N. 959/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2005
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 755/2005 della Commissione⁽²⁾.
- (2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha

conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 755/2005, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 126 del 19.5.2005, pag. 34. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 939/2005 (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 14).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 27 giugno 2005

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	31,50
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	31,50
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	31,50
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	31,50
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	31,50
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	31,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

REGOLAMENTO (CE) N. 960/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un

provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁵⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

⁽⁴⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 giugno 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽²⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato:		
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	—	—
	– negli altri casi:		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	—	—
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	—	—
	– – negli altri casi	—	—
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo		
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	—	—
	– negli altri casi	—	—
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di:		
	– amido		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	3,266	3,266
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	1,783	1,783
	– – negli altri casi	4,093	4,093
	– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁵⁾ :		
	– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	2,243	2,243
	– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	1,337	1,337
	– – negli altri casi	3,070	3,070
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	1,783	1,783
	– altre (incluso allo stato naturale)	4,093	4,093
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:		
	– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾	3,017	3,017
	– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾	1,783	1,783
	– negli altri casi	4,093	4,093

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

		(EUR/100 kg)	
Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽²⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	—	—
	– a grani medi	—	—
	– a grani lunghi	—	—
1006 40 00	Rotture di riso	—	—
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽²⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 961/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽³⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolar-

mente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	57,30	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	47,07
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	49,12	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	49,12	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	10,23
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	73,67	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	57,30	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	49,12	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	49,12	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	65,49
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	65,49
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	65,49
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	65,49
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	0,00
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	64,16
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	49,12
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	65,49	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	64,16
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	53,21	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	49,12
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	49,12
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	64,16
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	49,12
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	67,23
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	46,66
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	49,12
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	61,40				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10: Tutte le destinazioni.

C11: Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12: Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13: Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 962/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2005
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 22 giugno 2005, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2005, per la zona di destina-

zione 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d'accettazione delle domande presentate dal 15 al 21 giugno 2005 e sospendere per queste zone fino al 1° luglio 2005 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 15 al 21 giugno 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 75,58 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 1° luglio 2005, sono sospesi per la zona di destinazione 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 22 giugno 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 24 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 963/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 803/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

del regolamento (CE) n. 803/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 803/2005 per la campagna 2004/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 803/2005 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 2

(2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 134 del 27.5.2005, pag. 31.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI ⁽¹⁾

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,10 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,10 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	68,59 ⁽³⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ⁽⁴⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,10 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ⁽⁴⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ⁽⁴⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	36,10 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3610 ⁽⁴⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁵⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 964/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE)

n. 1210/2004 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/2005 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 2.6.2005, pag. 14.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 24 giugno 2005

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	21,33	5,64
1701 11 90 ⁽¹⁾	21,33	11,02
1701 12 10 ⁽¹⁾	21,33	5,45
1701 12 90 ⁽¹⁾	21,33	10,50
1701 91 00 ⁽²⁾	24,06	13,56
1701 99 10 ⁽²⁾	24,06	8,68
1701 99 90 ⁽²⁾	24,06	8,68
1702 90 99 ⁽³⁾	0,24	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 965/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 27 maggio 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 805/2005 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 805/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 805/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 134 del 27.5.2005, pag. 35.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 giugno 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	36,10	36,10

⁽¹⁾ I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

REGOLAMENTO (CE) N. 966/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il

cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10: Tutte le destinazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 967/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 868/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concor-

rente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 24,96 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 148 300 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 145 del 9.6.2005, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 968/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.
- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	5,12
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	4,72
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	4,36
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	4,08
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	5,48				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 969/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo

conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 12,94 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 970/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione ⁽²⁾.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento

(CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 17 al 23 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 115/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 4,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

DIRETTIVA 2005/43/CE DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2005****che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

al tipo di materiale di moltiplicazione, un nuovo elenco positivo degli organismi nocivi da controllare e la metodologia per le ispezioni e le analisi della coltura.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera DA c), l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 17 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 68/193/CEE fissa le disposizioni comunitarie per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa delle viti all'interno della Comunità. La direttiva enumera le condizioni da rispettare in materia di coltura, materiali di moltiplicazione, imballaggio ed etichettatura.
- (2) Una migliore tecnologia di moltiplicazione delle piante consente di commercializzare le piante prodotte non solo nei tradizionali fasci, ma anche in vasi, casse o cartoni.
- (3) Se è disposto dagli Stati membri che ciascuna consegna di materiale prodotto sul loro territorio sia accompagnata anche da un documento uniforme occorre stabilire le condizioni riguardanti tale documento di accompagnamento.
- (4) Alcune condizioni relative al materiale di moltiplicazione e alla composizione dell'imballaggio non dovrebbero applicarsi al materiale di moltiplicazione ottenuto secondo i nuovi metodi di produzione.
- (5) Le condizioni da rispettare in materia di coltura sono stabilite all'allegato I della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere un riferimento alla categoria e al tipo di materiale di moltiplicazione, un nuovo elenco positivo degli organismi nocivi da controllare e la metodologia per le ispezioni e le analisi della coltura.
- (6) Le condizioni da rispettare in materia di materiali di moltiplicazione sono stabilite all'allegato II della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere un riferimento alla varietà e, se del caso, al clone per ciascuna categoria e ciascun tipo di materiale di moltiplicazione per quanto riguarda l'identità e la purezza, la metodologia per le ispezioni dei materiali di moltiplicazione e la calibrazione dei diversi tipi di materiali di moltiplicazione.
- (7) Le condizioni da rispettare in materia di imballaggio sono stabilite all'allegato III della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere un riferimento al tipo di materiale di moltiplicazione per quanto concerne il numero di elementi singoli per unità di imballaggio.
- (8) Le condizioni riguardanti l'etichetta e il documento di accompagnamento sono stabilite all'allegato IV della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere tutte le informazioni sui materiali di moltiplicazione richieste dall'articolo 10 della direttiva 68/193/CEE.
- (9) Il ciclo di crescita dei materiali di moltiplicazione della vite dura diversi anni, perciò sono necessari tempi lunghi per le ispezioni e le analisi. L'introduzione rapida di nuove condizioni potrebbe causare un'insufficienza nella produzione di materiali di moltiplicazione conformi alle nuove prescrizioni. Per i materiali di moltiplicazione già in uso, è quindi opportuno prevedere un periodo transitorio per conformarsi alle nuove condizioni stabilite negli allegati I, II e IV.
- (10) La direttiva 68/193/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

⁽¹⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV della direttiva 68/193/CEE sono sostituiti rispettivamente dal testo degli allegati da I a IV della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° agosto 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione uff-

ciale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e, se del caso, del clone.
2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario.
3. Devono esistere garanzie sufficienti che il suolo o, se del caso, il substrato di coltura non sono infettati da organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi che trasportano malattie virali. Le viti-madri e i vivai sono piantati in condizioni atte ad evitare ogni rischio di contaminazione da organismi nocivi.
4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.
5. In particolare, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le condizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.5, fatto salvo il punto 5.6:
 - a) complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell'arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell'arabis (ArMV);
 - b) complesso dell'accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1) e virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);
 - c) maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portinnesti).
- 5.1. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione iniziali devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c), in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte utilizzando l'indexaggio o un altro metodo equivalente accettato a livello internazionale e relativo a tutte le piante. Tali analisi devono essere confermate dai risultati di test fitosanitari condotti su tutte le piante ogni 5 anni per ricercare gli organismi di cui al punto 5, lettere a) e b).

Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
- 5.2. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione di base devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati di analisi fitosanitarie relative a tutte le piante. Le analisi si effettuano almeno ogni 6 anni, iniziando dalle viti-madri di 3 anni d'età.

Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 6 anni a partire dalle viti-madri di 6 anni d'età.

Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
- 5.3. Le viti-madri destinate alla produzione di materiali certificati devono risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte per campionamento secondo metodi di analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Le analisi si effettuano almeno ogni 10 anni, iniziando dalle viti-madri di 5 anni d'età.

Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni d'età.

La proporzione delle viti-madri mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), non deve superare il 5 %. Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

- 5.4. Nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard, la proporzione dei ceppi mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), non deve superare il 10 %. Le piante infette devono essere eliminate e non possono partecipare alla moltiplicazione. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
- 5.5. I vivai devono risultare liberi dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati e/o una seconda ispezione in campo.
- 5.6. a) Gli Stati membri possono decidere di non applicare i punti 5.1 e 5.2 fino al 31 luglio 2011 per quanto riguarda i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione iniziale o di materiale di moltiplicazione di base che esistevano già alla data di entrata in vigore della direttiva 2005/43/CE della Commissione (*).
- b) Gli Stati membri possono decidere di non applicare il punto 5.3 fino al 31 luglio 2012 per quanto riguarda i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che esistevano già alla data di entrata in vigore della direttiva 2005/43/CE della Commissione.
- c) Se gli Stati membri decidono di non applicare i punti 5.1 e 5.2 o il punto 5.3 come previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, dovranno invece applicare le norme seguenti.

Le malattie virali nocive, in particolare l'arricciamento e l'accartocciamento fogliare della vite, devono essere eliminate dalle colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione iniziale e di base. Le colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione delle altre categorie devono rimanere esenti da piante che presentino sintomi di malattie virali nocive.

(*) GU L 164 del 24.6.2005, pag. 37.

6. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.
7. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate deve provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.
8. Fatta salva l'ispezione ufficiale di cui al precedente punto 5, si procede ad almeno un'ispezione ufficiale in campo. In caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo.

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

I. CONDIZIONI GENERALI

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà e, se del caso, la purezza del clone; è ammessa una tolleranza dell'1 % all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96 %.

Si considerano impurezze tecniche:

- a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;
- b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;
- c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.

3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

I materiali di moltiplicazione che presentano segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci devono essere eliminati.

II. CONDIZIONI SPECIALI

1. **Barbatelle innestate**

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.

2. **Deroga temporanea**

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al punto 1 fino al 31 luglio 2010 per quanto riguarda le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il punto 1, devono invece applicare la seguente norma.

Le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base devono essere classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.

III. CALIBRAZIONE

1. **Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesi**

Diametro

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

a) Talee di portinnesto e nesi:

aa) diametro dell'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;

ab) diametro massimo all'estremità più grossa: 15 mm, salvo che si tratti di nesi per innesto sul luogo.

b) Talee da vivaio:

diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

2. **Barbatelle franche**

A. *Diametro*

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, è almeno pari a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. *Lunghezza*

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno pari a:

- a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza è pari a 20 cm;
- b) 20 cm per le altre barbatelle franche.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. *Radici*

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.

D. *Base*

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3. **Barbatelle innestate**

A. *Lunghezza*

Il fusto deve avere per lo meno 20 cm di lunghezza.

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. *Radici*

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.

C. *Saldatura*

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. *Base*

Il taglio deve essere effettuato al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

ALLEGATO III

IMBALLAGGIO

Composizione degli imballaggi o fasci

1 — Tipo	2 — Numero di individui	3 — Quantità massima
1. Barbatelle innestate	25, 50, 100 o multipli di 100	500
2. Barbatelle franche	50, 100 o multipli di 100	500
3. Nesti		
— con almeno cinque gemme utilizzabili	100 o 200	200
— con una gemma utilizzabile	500 o un suo multiplo	5 000
4. Talee di portinnesto	100 o un suo multiplo	1 000
5. Talee da vivaio	100 o un suo multiplo	500

CONDIZIONI PARTICOLARI

I. *Piccole quantità*

Ove necessario, la quantità (numero di individui) degli imballaggi e fasci di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1 di cui sopra possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

II. *Piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni*

Non si applicano i criteri del numero di individui e della quantità massima.

ALLEGATO IV

INDICAZIONI ESTERNE

A. ETICHETTA

I. Informazioni richieste

1. Norme CE
2. Paese di produzione
3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo
4. Nome e indirizzo del responsabile della chiusura o suo numero di identificazione
5. Specie
6. Tipo di materiale
7. Categoria
8. Varietà e se del caso clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto
9. Numero di riferimento del lotto
10. Quantità
11. Lunghezza — Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato
12. Anno di coltura.

II. Condizioni minime

L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
2. essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;
3. le informazioni di cui al punto A.I non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
4. le informazioni di cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo.

III. Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale

1. Più di un'unità

Le informazioni richieste per l'etichetta di cui al punto I.10 sono: «Numero esatto di unità per imballaggio o fascio».

2. Una sola unità

Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:

- tipo di materiale,
- categoria,
- numero di riferimento del lotto,
- quantità,
- lunghezza delle talee di portinnesto,
- anno di coltura.

IV. Deroga per le viti in vasi, casse o cartoni

Per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni quando gli imballaggi di tale materiale non corrispondono ai requisiti per la chiusura (e l'etichettatura) a causa della sua composizione:

- a) il materiale di moltiplicazione dev'essere tenuto in lotti separati adeguatamente identificati per varietà e, se del caso, per clone e numero di individui;
- b) l'etichetta ufficiale è facoltativa;
- c) il materiale di moltiplicazione dev'essere accompagnato dal documento di cui al seguente punto B.

B. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO**I. Condizioni da rispettare**

Quando gli Stati membri richiedono l'emissione di un documento di accompagnamento, tale documento deve:

- a) essere in almeno due copie (una per il mittente e una per il destinatario);
- b) (la copia del destinatario) accompagnare la consegna dall'indirizzo di partenza a quello di arrivo;
- c) recare tutte le informazioni di cui al seguente punto II per quanto riguarda i singoli lotti della consegna;
- d) essere conservato almeno un anno e presentato se del caso alle autorità preposte ai controlli ufficiali.

II. Elenco delle informazioni da fornire

- 1. Norme CE
 - 2. Paese di produzione
 - 3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo
 - 4. Numero progressivo
 - 5. Mittente (indirizzo, numero di registrazione)
 - 6. Destinatario (indirizzo)
 - 7. Specie
 - 8. Tipo di materiale
 - 9. Categoria
 - 10. Varietà e, se del caso, cloni. Per le barbatelle innestate, questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto
 - 11. Numero di elementi singoli per lotto
 - 12. Numero totale di lotti
 - 13. Data di consegna.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 4/2005 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 13 aprile 2005

sull'uso della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo

(2005/460/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'allegato I, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I fondi riservati all'Assemblea parlamentare paritetica nella dotazione del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) per lo sviluppo a lungo termine e per la cooperazione e l'integrazione regionali sono esauriti.
- (2) È necessario stanziare risorse supplementari per continuare a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 17 dell'accordo di partenariato ACP-CE (Assemblea parlamentare paritetica).
- (3) È necessario stanziare risorse supplementari per contribuire agli sforzi di rafforzamento delle capacità in materia di gestione ambientale e applicazione degli accordi ambientali multilaterali, alla definizione di un piano d'azione ACP-UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e al miglioramento della gestione della pesca nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
- (4) È necessario stanziare risorse supplementari per garantire un sostegno ai produttori dei paesi ACP che più dipendono dai prodotti di base, migliorando la competitività e riducendo la vulnerabilità, nonché promuovere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei paesi ACP.

- (5) È necessario stanziare risorse supplementari per garantire un sostegno metodologico e sviluppare le capacità in materia di migrazione e cooperazione regionale, con particolare attenzione alla migrazione sud-sud.

- (6) È necessario stanziare risorse supplementari per intensificare la cooperazione con le organizzazioni delle Nazioni Unite il cui mandato e le cui capacità corrispondono alle priorità di sviluppo ACP-CE, in particolare in materia di governance e di situazioni postconflitto, e migliorare l'impatto delle attività intra-ACP,

DECIDE:

Articolo 1

Assemblea parlamentare paritetica

Un importo di 2 milioni di EUR viene trasferito dalla riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° FES all'assegnazione per l'Assemblea parlamentare paritetica nell'ambito della dotazione per lo sviluppo a lungo termine, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 17 e al protocollo 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 2

Cooperazione intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione regionale

Un importo pari a 170 milioni di EUR viene trasferito dalla riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9° FES all'assegnazione per la cooperazione intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali, conformemente agli obiettivi di cui agli articoli 28, 29 e 30 dell'accordo di partenariato ACP-CE. Questo importo può essere destinato ai seguenti obiettivi:

- a) risorse naturali (60 milioni di EUR): per azioni riguardanti l'ambiente e le risorse naturali (comprese valutazioni scientifiche e tecniche, il controllo e la sorveglianza della pesca);
- b) sostegno al settore privato e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (65 milioni di EUR): per azioni a favore dei produttori dei paesi ACP che più dipendono dalle materie prime e per la promozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei paesi ACP;
- c) sostegno metodologico e rafforzamento delle capacità (25 milioni di EUR): tra l'altro, per la creazione di uno strumento intra-ACP di rafforzamento delle capacità in materia di migrazioni;
- d) partenariato strategico con le Nazioni Unite e sostegno della realizzazione dei programmi intra-ACP (20 milioni di EUR): per intensificare la cooperazione con le organizzazioni delle Nazioni Unite il cui mandato corrisponde alle priorità della

politica di sviluppo ACP-CE, in particolare in materia di governance e di situazioni postconflitto, e delle nuove esigenze per migliorare l'impatto delle attività intra-ACP.

Articolo 3

Entrata in vigore

L'ordinatore principale del FES è invitato ad adottare le misure necessarie per applicare la presente decisione, che entrerà in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 aprile 2005.

*Il presidente del comitato degli ambasciatori ACP-CE
a nome del Consiglio dei ministri ACP-CE*

F. J. WAHNON FERREIRA

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2005
recante nomina di un supplente italiano del Comitato delle regioni
(2005/461/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di supplente al Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Lorenzo DELLAI, comunicate al Consiglio in data 16 marzo 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Mario MAGNANI, consigliere provinciale della Provincia autonoma di Trento, è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto alla data della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2005
recante nomina di un supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2005/462/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 gennaio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/60/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di supplente al Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Karsten NEUMANN, comunicate al Consiglio in data 21 dicembre 2004,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Barbara BORCHARDT, Mitglied des Landtags Mecklenburg-Vorpommern (membro del Parlamento del Land Mecklenburgo-Pomerania occidentale), è nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2006.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto alla data della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2005

che istituisce un gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche

(2005/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

considerando quanto segue:

Con la presente decisione è istituito, alle dipendenze della Commissione, un gruppo in rete, di seguito denominato «il gruppo», per lo scambio e il coordinamento di informazioni sugli studi scientifici e le migliori pratiche sviluppate in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

Articolo 2

- (1) Nella raccomandazione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche ⁽¹⁾, la Commissione si è espressa a favore di un tipo di approccio che lasci agli Stati membri il compito di elaborare ed attuare misure di gestione relative alla coesistenza. Al riguardo, la Commissione ha annunciato l'intenzione di agevolare gli scambi di informazioni sui progetti di ricerca in corso o programmati a livello comunitario e nazionale.
- (2) A norma dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione raccoglie e coordina le informazioni basate su studi condotti a livello comunitario e nazionale e osserva gli sviluppi quanto alla coesistenza negli Stati membri.
- (3) Per lo svolgimento di tali compiti, sarebbe opportuno che la Commissione istituisse un forum che permetta agli Stati membri di scambiarsi informazioni sui risultati degli studi scientifici e sulle migliori pratiche sviluppate nell'ambito delle strategie nazionali per la coesistenza. È importante che la Commissione abbia la facoltà di organizzare riunioni del gruppo di lavoro a cui possano eventualmente partecipare esperti nazionali e di altri paesi.
- (4) È pertanto opportuno istituire un gruppo in rete che assista la Commissione in materia di coesistenza (abbreviato in COEX-NET),

1. Il gruppo è costituito da esperti nazionali designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione può invitare altri esperti a partecipare alle riunioni e ai lavori del gruppo.

3. I servizi della Commissione provvedono alla segreteria per le riunioni e i lavori del gruppo.

4. Il gruppo si riunisce nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario stabiliti dalla Commissione.

Articolo 3

1. Le spese sostenute dagli esperti per partecipare alle riunioni di cui all'articolo 2 sono rimborsate dalla Commissione secondo le sue regole per il rimborso delle spese di viaggio, delle indennità di soggiorno e delle altre spese, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2. Gli esperti designati dagli Stati membri ricevono il rimborso delle spese di viaggio; gli esperti invitati dalla Commissione ricevono il rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di soggiorno.

3. Per gli esperti designati dagli Stati membri il rimborso delle spese è previsto limitatamente ad un partecipante per Stato membro.

4. Gli esperti non ricevono compensi per i servizi prestati.

⁽¹⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 106 del 17.04.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

Articolo 4

Gli esperti che partecipano al gruppo sono indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, gli esperti sono tenuti a non divulgare informazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione dei lavori del gruppo, qualora il rappresentante della Commissione li abbia informati della riservatezza della materia.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2005****sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri***[notificata con il numero C(2005) 1827]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2005/464/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame. Essa non prevede tuttavia indagini regolari sulla malattia nel pollame e nei volatili selvatici.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Di conseguenza, le decisioni 2002/649/CE⁽³⁾ e 2004/111/CE⁽⁴⁾ della Commissione stabiliscono che gli Stati membri presentino alla Commissione programmi relativi all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria.

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

- (5) Le decisioni 2002/673/CE⁽⁵⁾ e 2004/630/CE⁽⁶⁾ della Commissione hanno approvato i programmi presentati dagli Stati membri per l'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici per i periodi specificati in tali programmi.

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità destinato all'attuazione delle misure tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria e per l'istruzione e la formazione nel settore veterinario.

- (2) In una relazione del 27 giugno 2000 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha raccomandato l'effettuazione di indagini su allevamenti di pollame e stormi di volatili selvatici per individuare l'influenza aviaria, in particolare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria.

- (3) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria⁽²⁾, definisce misure di lotta da

- (6) Le indagini hanno consentito di rilevare la presenza di diversi sottotipi dei virus H5 e H7 dell'influenza aviaria in alcuni Stati membri. Anche se l'attuale prevalenza di virus dell'influenza aviaria può essere considerata abbastanza bassa, è importante continuare e migliorare la sorveglianza per capire meglio l'epidemiologia dei virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità ed impedire la circolazione latente di virus nella popolazione di pollame. I risultati delle indagini effettuate negli Stati membri si sono rivelati molto utili per individuare la presenza di sottotipi del virus dell'influenza aviaria che possono costituire un rischio considerevole in caso di mutazione in forme più virulente. Considerando i risultati ottenuti e l'attuale situazione della malattia nella Comunità, è opportuno aumentare l'importo totale del contributo comunitario per garantire un maggiore controllo.

- (7) Di conseguenza, per poter fruire del contributo finanziario della Comunità, gli Stati membri devono sottoporre all'approvazione della Commissione i loro programmi di indagini sull'influenza aviaria.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 32 del 5.2.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/615/CE (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 59).

⁽⁵⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2003/21/CE (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 37).

⁽⁶⁾ GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 7. Decisione modificata dalla decisione 2004/679/CE (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 75).

- (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sottopongono all'approvazione della Commissione, entro il 30 giugno 2005, i programmi relativi all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità per le misure di cui all'articolo 1 è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, fino ad un massimale di 1 200 000 EUR per l'insieme degli Stati membri.

Articolo 3

Importi massimi rimborsati per i costi delle analisi:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Test ELISA: | EUR 1 per test; |
| b) Test di immunodiffusione su gel di agar: | EUR 0,6 per test; |
| c) Test HI per H5/H7: | EUR 4 per test; |
| d) Test di isolamento dei virus: | EUR 30 per test. |

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici da realizzare negli Stati membri nel 2005 e nel 2006**A. OBIETTIVI**

1. Stimare la prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria in diverse specie di pollame ripetendo secondo modalità modificate e più mirate le indagini precedenti previste dalle decisioni 2004/111/CE e 2004/630/CE.
2. Continuare su base volontaria la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici. I risultati di tale sorveglianza dovrebbero inoltre fornire dati utili per un sistema di allarme rapido concernente i ceppi che potrebbero essere introdotti negli allevamenti di pollame dai volatili selvatici.
3. Contribuire alla conoscenza del rischio che rappresenta per la salute degli animali l'influenza aviaria trasmessa dalla fauna selvatica.
4. Favorire il collegamento e l'integrazione delle reti di sorveglianza dell'influenza aviaria.

B. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER LE INDAGINI SUL POLLAME

1. Il campionamento deve basarsi su scadenze corrispondenti ai periodi di produzione di ciascuna categoria di pollame, secondo le prescrizioni. In molti Stati membri, ad esempio, la macellazione di una grande quantità di pollame (in particolare tacchini e oche) avviene nel periodo natalizio. Il campionamento non deve estendersi oltre il 31 gennaio 2006.
2. La data prevista per la presentazione dei risultati definitivi delle indagini è il 31 marzo 2006.
3. Le analisi dei campioni sono effettuate dai laboratori nazionali per l'influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e sottoposti a controlli da parte dei laboratori nazionali.
4. Tutti i risultati (sierologici e virologici) sono inviati per un raffronto al laboratorio comunitario di riferimento (LCR). E' necessario assicurare un buon flusso di informazioni. Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce assistenza tecnica e dispone di un'ampia scorta di reagenti diagnostici. Esso fornisce ai laboratori nazionali gli antigeni da utilizzare nell'indagine per garantire l'uniformità.
5. In conformità alla normativa comunitaria, tutti gli isolati di virus di influenza aviaria sono trasmessi al laboratorio comunitario di riferimento. I virus dei sottotipi H5 e H7 sono sottoposti immediatamente alle analisi standard di caratterizzazione (sequenziamento dei nucleotidi/IVPI) a norma della direttiva 92/40/CEE. Il laboratorio comunitario di riferimento esige inoltre che i campioni di siero di anseriformi risultati positivi per H5 e H7 vengano trasmessi «alla cieca» per costituire un archivio e facilitare lo svolgimento futuro delle analisi.
6. Tutti i risultati positivi sono oggetto di un'indagine retrospettiva nell'allevamento e le conclusioni di tale indagine sono trasmesse alla Commissione e al LCR.
7. Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce protocolli specifici, relativi all'invio del materiale al laboratorio stesso, e tabelle per la raccolta di dati relativi all'indagine, in cui devono essere indicati i metodi utilizzati per le analisi di laboratorio. Le tabelle fornite sono utilizzate per trasmettere i risultati in un unico documento.
8. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici da almeno 5-10 capi di ogni specie di pollame, comprese quelle allevate in sistemi all'aperto (eccetto le anatre, oche e quaglie); se l'azienda possiede più di un capannone, i campioni devono essere prelevati dai diversi capannoni.

9. Il campionamento è stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell'intero Stato membro, tenendo conto:
- a) del numero di aziende da sottoporre a campionamento (escluse anatre, oche e tacchini). Tale numero è stabilito in modo da garantire l'identificazione di perlomeno un allevamento infetto se la percentuale di aziende infette è almeno del 5 %, con un intervallo di confidenza del 95 % (cfr. tabella 1), e
 - b) del numero di volatili oggetto di campionamento in ciascun allevamento, stabilito in modo da garantire una probabilità del 95 % di identificare almeno un capo sieropositivo se la diffusione di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.
10. Lo schema di campionamento deve inoltre considerare che:
- a) i tipi di produzione e i loro rischi specifici sono limitati alla produzione all'aperto e all'allevamento in spazi liberi prendendo in considerazione anche fattori come la pluralità di età, l'utilizzazione di acque di superficie, una durata della vita relativamente più lunga, la presenza di diverse specie all'interno dell'azienda o altri fattori rilevanti;
 - b) il numero di aziende per l'allevamento di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento è definito in modo da garantire l'identificazione di perlomeno un allevamento infetto, se la diffusione delle aziende infette è almeno del 5 % con un intervallo di confidenza del 99 % (cfr. tabella 2);
 - c) se uno Stato membro presenta un numero considerevole di aziende per l'allevamento di ratiti e quaglie, esse sono incluse nel programma. Per quanto riguarda le quaglie, sono sottoposti a campionamento solo i capi da riproduzione (o le ovaiole);
 - d) il periodo del campionamento coincide con la produzione stagionale. Tuttavia, se necessario, il campionamento può basarsi su altri periodi determinati a livello locale, nei quali la presenza di altro pollame in un'azienda potrebbe comportare un rischio più grave di introduzione della malattia;
 - e) gli Stati membri che sono tenuti ad effettuare un campionamento per la malattia di Newcastle al fine di mantenere lo status di zona di non vaccinazione contro tale malattia, a norma della decisione 94/327/CE della Commissione⁽¹⁾, possono utilizzare questi campioni prelevati da allevamenti da riproduzione per la sorveglianza degli anticorpi H5/H7.

Tabella 1

numero di aziende da sottoporre a campionamento per ciascuna categoria di pollame (ad eccezione delle aziende di tacchini, anatre e oche)

Numero di aziende per categoria di pollame per Stato membro	Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento
Fino a 34	Tutti
35-50	35
51-80	42
81-250	53
> 250	60

Tabella 2

Numero di aziende di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento

Numero di aziende per Stato membro	Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento
Fino a 46	Tutti
47-60	47
61-100	59
101-350	80
> 350	90

⁽¹⁾ GU L 146 dell'11.6.1994, pag. 17.

C. REQUISITI SPECIFICI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INFEZIONI CAUSATE DAI SOTTOTIPI H5 E H7 DEL VIRUS DELL'INFLUENZA AVIARIA IN ANATRE, OCHE E QUAGLIE

1. I campioni di sangue da utilizzare per i test sierologici devono essere prelevati di preferenza da volatili allevati all'aperto.
2. Per i test sierologici devono essere prelevati 40-50 campioni di sangue da ogni allevamento selezionato.

D. INDAGINE SULL'INFLUENZA AVIARIA NEI VOLATILI SELVATICI

Negli Stati membri dove la sorveglianza comprende anche i volatili selvatici devono essere seguiti i seguenti orientamenti:

D.1. *Concezione e attuazione dell'indagine*

1. Sono necessari collegamenti con le associazioni per la conservazione e l'osservazione degli uccelli e le stazioni di inanellamento. Il campionamento, se necessario, deve essere effettuato da membri del personale di queste associazioni e stazioni o da cacciatori.
2. L'esperienza fatta nel corso delle indagini precedenti ha mostrato una percentuale di isolamento del virus estremamente bassa e pertanto il campionamento deve riguardare soprattutto i volatili che migrano verso sud durante l'autunno e l'inizio dell'inverno.

D.2. *Metodo di prelievo dei campioni*

1. Vanno prelevati tamponi cloacali per l'esame virologico. Oltre che con i volatili nel primo anno di età in autunno, le migliori possibilità di successo si possono avere con le specie ad elevata suscettibilità e più esposte al contatto con il pollame (per esempio le anatre domestiche).
2. I campioni devono essere prelevati da diverse specie di volatili allo stato libero. Il campionamento deve essere effettuato principalmente su uccelli acquatici e costieri.
3. I tamponi contenenti feci, o le feci fresche raccolte con cura, devono provenire da volatili selvatici caduti in trappola, cacciati o morti da poco.
4. È possibile mettere insieme fino a cinque campioni della stessa specie. Occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e al trasporto dei campioni. Se non è possibile garantire il trasporto al laboratorio entro 48 ore (in un mezzo di trasporto a 4° C) i campioni devono essere conservati e poi trasportati in ghiaccio secco a - 70° C.

E. PROVE DI LABORATORIO

Le analisi di laboratorio devono essere eseguite conformemente ai metodi diagnostici per la conferma e la diagnosi differenziale dell'influenza aviaria di cui all'allegato III della direttiva 92/40/CEE (compresa l'analisi del siero di anatre e di oche con il test d'inibizione dell'emoagglutinazione HI). Tuttavia, se sono richiesti test non stabiliti dalla direttiva 92/40/CEE e non descritti nel manuale dell'OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri forniscono l'opportuna convalida al laboratorio comunitario di riferimento quando presentano il rispettivo programma per approvazione. Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai laboratori nazionali per l'influenza aviaria tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento.

H5 a) Test iniziale con Duck/Denmark/64650/03 (H5N7);

b) sottoporre al test con Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione crociata N7.

H7 a) Test iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7);

b) sottoporre al test con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione incrociata N7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una colza geneticamente modificata (*Brassica napus* L., linea GT73) tollerante al glifosato

[notificata con il numero C(2005) 1838]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/465/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

sentito il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, l'immissione in commercio di un prodotto costituito da o contenente un organismo geneticamente modificato o una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata all'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente interessata, a norma della procedura stabilita da detta direttiva.
- (2) Una notifica relativa all'immissione in commercio di una colza geneticamente modificata (*Brassica napus* L., linea GT73) è stata presentata dalla Monsanto S.A. all'autorità competente dei Paesi Bassi.
- (3) La notifica riguarda gli stessi usi di qualsiasi altra colza, eccetto l'impiego come prodotto alimentare o ingrediente di prodotti alimentari e per la coltivazione nella Comunità di varietà derivate dal prodotto geneticamente modificato (evento di trasformazione GT73). La notifica riguarda l'importazione e lo stoccaggio della colza GT73, il suo uso come mangime e nella produzione di mangimi e gli usi industriali come tale o contenuta in altri prodotti.
- (4) In conformità alla procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/18/CE, l'autorità competente dei Paesi Bassi ha elaborato una relazione di valutazione, che ha

successivamente trasmesso alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Secondo detta relazione di valutazione, non sono emersi motivi che giustificano un rifiuto dell'autorizzazione all'immissione in commercio della colza GT73.

- (5) Le autorità competenti di alcuni Stati membri hanno sollevato obiezioni all'immissione in commercio del prodotto.
- (6) L'11 febbraio 2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾, ha adottato un parere secondo cui, in base a tutti gli elementi di prova presentati, la colza *Brassica napus* L. della linea GT73 è sicura quanto la colza convenzionale per gli esseri umani e per gli animali e, nel contesto degli usi proposti, per l'ambiente. Sempre secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il piano di monitoraggio presentato dal titolare dell'autorizzazione è adeguato agli usi previsti della colza GT73.
- (7) Dall'esame di ciascuna obiezione presentata alla luce della direttiva 2001/18/CE, delle informazioni fornite nella notifica e del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non emergono motivi per ritenere che l'immissione in commercio della colza *Brassica napus* L. della linea GT73 avrà effetti negativi sulla salute umana e animale o sull'ambiente.
- (8) Un olio depurato ottenuto dalla colza GT73 è stato immesso in commercio nella Comunità a fini alimentari secondo la procedura prevista all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (9) Un identificatore unico deve essere assegnato alla colza GT73 ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati ⁽¹⁾.
- (10) Tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi geneticamente modificati presenti in prodotti sono esenti dai requisiti di etichettatura e di tracciabilità se rientrano nei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽²⁾.
- (11) In base al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, per gli usi previsti del prodotto non è necessario stabilire condizioni specifiche di manipolazione e confezione del prodotto o misure di protezione di particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche.
- (12) Alla luce del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare occorre istituire un sistema di gestione adeguato per evitare che i semi di colza GT73 entrino in contatto con le colture.
- (13) Prima dell'immissione in commercio del prodotto, si applicano tutte le misure necessarie per garantirne l'etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi dell'immissione in commercio, garantendo la possibilità di effettuare verifiche con una metodologia di rilevazione adeguata e convalidata.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE. La Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta sulle misure in questione. Poiché allo scadere del termine stabilito all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto né ha manifestato la sua opposizione alla proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, la Commissione deve adottare l'atto di esecuzione proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1829/2003, la competente autorità dei Paesi Bassi rilascia l'autorizzazione scritta all'immissione in commercio, ai sensi della presente decisione, del prodotto identificato all'articolo 2, notificato dalla Monsanto Europe SA (riferimento C/NL/98/11).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione indica specificamente le condizioni cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Prodotto

1. Gli organismi geneticamente modificati immessi in commercio come tali o come ingredienti di altri prodotti (in prosieguo, «il prodotto») sono semi di colza (*Brassica napus* L.) tollerante all'erbicida glifosato, ottenuti dalla linea di colza GT73 trasformata con *Agrobacterium tumefaciens* utilizzando il vettore PV-BNGT04. Il prodotto contiene il seguente DNA in due cassette:

a) Cassetta 1:

un gene 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintetasi (*epsps*) isolato dal ceppo CP4 di *Agrobacterium* sp. (CP4 EPSPS), che conferisce tolleranza al glifosato, sotto il controllo del promotore modificato del virus del mosaico della scrofularia (P-CMoVb), sequenze di terminazione del gene *rbcS* E9 del pisello che codifica per la piccola subunità di ribulosio bisfosfato carbossilasi/ossigenasi e la sequenza N-terminale del peptide di transito cloroplastico CTP2 del gene *epsps* di *Arabidopsis thaliana*.

b) Cassetta 2:

la variante 247 del gene originario glifosato ossidoreduttasi (*goxv247*) derivata dal ceppo LBAA di *Ochrobactrum anthropi*, che conferisce tolleranza al glifosato, sotto il controllo del promotore modificato del virus del mosaico della scrofularia (P-CMoVb), sequenze di terminazione di *Agrobacterium tumefaciens* e la sequenza N-terminale del peptide di transito cloroplastico CTP1 del gene ribulosio bisfosfato carbossilasi/ossigenasi (*Arab-ssu1a*) di *Arabidopsis thaliana*.

Il prodotto non contiene il gene per l'adeniltransferasi (*aad*) che codifica per la resistenza a streptomicina e spectinomicina, presente nel vettore di trasformazione usato.

2. L'identificatore unico del prodotto è MON-00073-7.

⁽¹⁾ GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. L'autorizzazione riguarda semi di progenie derivate da incroci della linea GT73 della colza con qualsiasi colza ottenuta con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.

Articolo 3

Condizioni per l'immissione in commercio

Il prodotto può essere usato come qualsiasi altra colza, eccetto per la coltura e l'impiego come prodotto alimentare o ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione è valida per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa;
- b) l'identificatore unico del prodotto è MON-00073-7;
- c) fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell'autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto, il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;
- d) la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene colza GT73 geneticamente modificata» deve figurare su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino una soglia al di sotto della quale tale informazione non sia richiesta;
- e) finché non sia stata rilasciata un'autorizzazione a immettere in commercio il prodotto a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un'etichetta o in un documento che correda il prodotto.

Articolo 4

Monitoraggio

1. Durante l'intero periodo di validità dell'autorizzazione, il titolare della stessa garantisce che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica è destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o animale o sull'ambiente derivanti dalla manipolazione o dall'uso del prodotto sia messo in atto e applicato.

2. Il titolare dell'autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso, comprese le opportune misure di gestione in caso di disseminazione accidentale di semi. L'allegato della pre-

sente decisione stabilisce gli orientamenti tecnici per l'attuazione del presente articolo.

3. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio.

4. Fatto salvo l'articolo 20 della direttiva 2001/18/CE il piano di monitoraggio notificato deve, se opportuno e previo accordo della Commissione e dell'autorità competente dello Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria, essere modificato dal titolare dell'autorizzazione alla luce dei risultati delle attività di monitoraggio.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:

- a) le reti di monitoraggio esistenti, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per la sorveglianza generale del prodotto;
- b) tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell'autorizzazione le informazioni in questione prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui un metodo di rilevazione specifico per la colza GT73 è convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 e come specificato nel regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione ⁽¹⁾ recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 14.

ALLEGATO

Orientamenti tecnici per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica agli operatori comunitari, cioè coloro che commercializzano e trasformano miscele all'ingrosso di semi di colza di importazione, che potrebbero contenere colza GT73, che:
 - a) alla colza GT73 è stata concessa l'autorizzazione per l'importazione e l'uso nella Comunità;
 - b) tra le condizioni per l'autorizzazione rientra l'attuazione di un piano generale di sorveglianza relativo ad eventuali effetti nocivi imprevisti dovuti all'immissione in commercio della colza GT73 per gli usi indicati sopra.
2. Il titolare dell'autorizzazione fornisce agli operatori il nominativo di una persona di contatto nazionale per la comunicazione di eventuali effetti nocivi imprevisti.
3. Il titolare dell'autorizzazione informa gli operatori che la possibilità e le conseguenze della disseminazione accidentale di colza GT73 sono state sottoposte alla valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla base degli usi previsti. Il titolare dell'autorizzazione mantiene contatti regolari con gli operatori per garantire che siano informati di eventuali modifiche della prassi attuale che possano incidere sulle conclusioni della valutazione di rischio ambientale.
4. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché gli operatori siano consapevoli della possibilità che la disseminazione accidentale di semi di colza importati nei porti e negli impianti di macinazione provochi la germinazione e l'espansione di piante spontanee che contengano colza GT73.
5. Qualora le piante spontanee di colza possano contenere GT73, il titolare dell'autorizzazione:
 - a) informa gli operatori dell'obbligo di eliminare tali piante per ridurre al minimo le possibilità di effetti nocivi imprevisti dovuti alla colza GT73;
 - b) fornisce agli operatori piani adeguati per eliminare le piante spontanee di colza che potrebbero contenere colza GT73.
6. Gli Stati membri possono, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE e del punto C.1.6 dell'allegato alla decisione 2002/811/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, svolgere controlli e/o monitoraggi supplementari in merito alla disseminazione accidentale di semi di colza GT73 e all'identificazione di potenziali effetti nocivi imprevisti dovuti a tale disseminazione.

⁽¹⁾ GU L 280 del 18.10.2002, pag. 27.